

APPELLO 11/2015
“Campionato Nazionale Platu 25”
Istituto Nautico A. Vespucci ASD di Gallipoli (LE)
ITA 257 v/s ITA 438

Regole: 11, 18.2, 21, 63.6, 70.1(a), definizione di “spazio alla boa” del Regolamento di regata ISAF

Un componente del comitato delle proteste che abbia assistito all'incidente in acqua deve testimoniare alla presenza delle parti, che hanno diritto di rivolgere domande, purché possa esporre fatti relativi all'incidente.

Spazio alla boa è lo spazio di cui una barca ha bisogno, nelle condizioni del momento manovrando con prontezza ed in modo marinaresco, per navigare verso la boa quando la sua giusta rotta è navigare vicino ad essa, e per girare la boa come necessario per compiere il percorso.

Quando una barca sta navigando entro i limiti dello spazio o spazio alla boa cui ha diritto in base ad una regola della Sezione C, essa deve essere esonerata qualora infranga una regola della Sezione A, la regola 15 o la regola 16 nei confronti della barca che deve concederle tale spazio.

Non possono essere appellati i fatti accertati.

Estratto della decisione

sull'appello presentato da barca ITA 257 “Five for Fighting 3” – Classe Platu 25, avverso la decisione presa dal Comitato per le Proteste del “Campionato Nazionale 2015 Platu 25”, organizzato dal “IISS Amerigo Vespucci”, sulla protesta presentata in data 21/06/2015 da ITA 438 “Jerry Speed” – Classe Platu 25.

Fatti

Nell'ultimo giorno di regate del Campionato Nazionale della Classe Platu 25, durante la 9^a e ultima prova del campionato, avveniva un incidente fra ITA 438 e ITA 257 durante le manovre per girare la boa 2, di poppa, al 1° giro del percorso a bastone; a causa dell'incidente ITA 438 protestava ITA 257. Convocata l'udienza, il Comitato delle Proteste accertava che “ITA 438 navigava con mure a SX ingaggiata sottovento con ITA 257, anch'esso mure a SX. Entrano ingaggiati al limite della zona, ITA 257 barca con diritto di spazio alla boa ed ITA 438 barca con diritto di rotta. Avanti ad entrambe le barche ed in prossimità della boa, navigava ITA 402, la quale per difficoltà di manovra, scadeva sottovento lasciando ampio spazio ad ITA 438 e ITA 257 per girare la boa. Proseguendo senza accostarsi alla boa, avviene un contatto tra il boma di ITA 257 ed il fiocco di ITA 438. Non ci sono danni materiali”.

A seguito di questo accertamento dei fatti il CdP concludeva che “ITA 438 concedeva spazio ad ITA 257 per girare la boa e ITA 257 non si teneva discosto da ITA 438, infrangendo la regola 11” e decideva di squalificare ITA 257 dalla prova 9.

motivi dell'appello

ITA 257 presentava appello contro la decisione del CdP, lamentando un difetto di istruttoria per inappropriata applicazione della Regola 63.6, travisamento dei fatti ed errata applicazione della Regola 11. Nella sua lunga ed articolata dissertazione per dimostrare la non corretta applicazione della Regola 63.6, l'appellante tenta più volte di contestare l'accertamento dei fatti, che peraltro non può essere oggetto di appello, invece di focalizzarsi sui motivi per cui la Regola 63.6 a suo parere non sia stata rispettata.

Esso lamenta infatti che un gommone del CdP era presente “nel luogo e al momento dell'incidente”,

e che per tale motivo era stato citato come testimone da ITA 438 nella sua protesta. ITA 257 ritiene inoltre di non avere infranto la Regola 11, mentre ITA 438 avrebbe, a suo dire, violato la Regola 18.2.

Controdeduzioni

Il Presidente del CdP, nelle sue osservazioni, afferma che in udienza “tutto è stato svolto sempre alla presenza delle parti che hanno , come da prassi, potuto esporre fatti e interrogare testimoni”. Inoltre, richiesta di testimoniare, “la giuria, che era presente in acqua ha dichiarato di aver visto lo scenario ma non poter affermare con certezza se si trattasse effettivamente di quell’incidente o di altre situazioni accadute in acqua”.

Tale affermazione porta a concludere che la giuria ha riferito quanto aveva osservato (o meglio, non osservato) e non ha impedito alle parti di rivolgere domande. Non si ritiene sia stato violato il diritto alla difesa tutelato dalla Regola 63.6 che chiarisce “che una parte presente all’udienza può rivolgere domande a ogni persona che fornisce prove”.

, Riguardo le ulteriori osservazioni dell’Appellante, si sottolinea che in ogni caso le Regole delle Sezioni A e B non cessano di essere in vigore anche dentro la zona.

Decisione della GdA e sue motivazioni

Nel momento in cui una fra due barche ingaggiate e sulle stesse mure entra nella zona, scatta l’applicazione della Regola 18 per la quale la barca interna acquisisce il diritto di spazio alla boa. In base ai fatti accertati la barca interna era barca sopravvento prima di entrare nella zona, e quindi soggetta a tenersi discosta per la Regola 11 dalla barca esterna, sottovento, quando si verifica l’ingresso in zona essa deve continuare a navigare verso la boa tenendo conto di tale regola a cui rimane assoggettata, in quanto il diritto di spazio alla boa non le consente di manovrare se non in maniera marinaresca e prendersi più spazio di una giusta rotta per navigare verso la boa e dello spazio necessario per girarla. La barca esterna deve a questo punto limitare i suoi diritti al solo navigare verso la boa, lasciando alla barca interna lo spazio che le occorre per navigare verso la boa nelle condizioni del momento e manovrare marinarescamente. Più ci si avvicina alla boa e più cresce il diritto della barca interna.

Nel caso in oggetto, le due barche non si trovavano a navigare vicino e con rotta diretta per la boa che avrebbero dovuto girare, in quanto l’acqua circostante alla stessa era impegnata da un’altra barca in difficoltà di manovra. Se c’era spazio per passare fra la barca in difficoltà e la boa, la barca interna avrebbe dovuto seguire detta rotta, altrimenti continuando a navigare lontano dalla boa aveva l’obbligo di rispettare la Regola 11 nei confronti della barca esterna e sottovento.

Non è possibile applicare le esenzioni come previste dalla Regola 21 in quanto . se le barche coinvolte sono assoggettate alla regola 18, la barca che ha diritto di spazio alla boa può essere esonerata da infrazioni alle regole della Sezione A nonché la RRS 15 e la RRS 16 della Parte 2[^] **solo se la stessa naviga entro i limiti di tale spazio (RRS 21).**

Risulta anche coerente con l’accertamento dei fatti il diagramma del protestante nei suoi tre momenti dell’incidente, così come è stato accettato dal CdP.

PQM

la Giuria d’Appello respinge l’appello proposto dalla barca ITA 257, confermando la decisione presa dal CdP.

Così deciso in Tirrenia il 16 ottobre 2015

Il Presidente della Giuria d’Appello
Eugenio Torre